

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: nominato aggiungere le seguenti: ed ai Presidenti delle Camere.

1. **1836.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: ed al Commissario europeo all'Ambiente.

1. **1839.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: agricole e forestali aggiungere le seguenti: ed alla Commissione europea.

1. **1840.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: nonché con le seguenti: previo parere da richiedersi entro il 28 febbraio di ogni anno.

1. **1841.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: ad alle associazioni che si occupano della salvaguardia delle specie oggetto del presente articolo.

1. **1842.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: ed alle associazioni ambientaliste.

1. **1844.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: trasmette un rapporto sul mantenimento e la sistemazione del territorio regionale in conformità alle esigenze ecologiche degli habitat delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE e.

1. **1843.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: relazione con: ricerca scientifica che dimostra la necessità delle deroghe, nonché una dettagliata relazione, specie per specie.

1. **1846.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: relazione con le seguenti: rapporto sulla situazione della biodiversità nel territorio e.

1. **1847.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sull'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 15 e una relazione.

1. **1845.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sull'attuazione delle misure a tutela degli uccelli selvatici e.

1. **1848.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una rela-

zione aggiungere le seguenti: redatta d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

1. **1849.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: analitica e dettagliata.

1. **1850.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le parole: realistica e corredata con le foto delle specie interessate.

1. **1851.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo dopo la parola: relazione aggiungere le parole: relativa ad ogni regione.

1. **1852.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: particolareggiata.

1. **1853.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: circostanziata.

1. **1854.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: motivata.

1. **1855.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sull'andamento della popolazione della fauna oggetto del presente articolo, nonché.

1. **1856.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della presente legge.

1. **1857.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sull'attuazione delle deroghe con le seguenti: sul rispetto delle norme di tutela dell'avifauna.

1. **1858.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sull'attuazione con le seguenti: sulla necessità e le modalità di esercizio.

1. **1859.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sull' con le seguenti: sulla corretta.

1. **1860.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sull'attuazione aggiungere la seguente: corretta.

1. **1861.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria a tutela dell'ambiente, delle colture e della fauna selvatica omeoterma.

1. **1862.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: e sulla compatibilità con le norme a tutela della fauna selvatica,.

1. **1863.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: e sugli effetti rilevabili.

1. **1864.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: da parte delle regioni.

1. **1865.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle deroghe con le seguenti: della normativa di tutela faunistica, con particolare riferimento all'effetto delle deroghe.

1. **1866.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe

aggiungere le seguenti: al paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **1867.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: e sui riflessi dell'attività venatoria sulla popolazione dell'avifauna.

1. **1868.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: in rapporto alla protezione degli uccelli selvatici.

1. **1869.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: e sul rispetto della legislazione in materia di caccia alle specie protette.

1. **1870.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui alla lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.

1. **1871.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: in conformità con il disposto dell'articolo 18 della presente legge.

1. **1872.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* nonché sugli effetti rilevati.

1. **1873.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* e sulla conformità alla normativa comunitaria della gestione programmata di cui all'articolo 14.

1. **1874.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* e sul rispetto in sede regionale delle norme di controllo della fauna selvatica.

1. **1875.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo *aggiungere le seguenti:* nella quale sono specificati i criteri di ciascuna deroga concessa.

1. **1876.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere le seguenti:* contenente un elenco aggiornato delle zone di protezione e una valutazione sul loro rispetto.

1. **1877.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo

aggiungere le seguenti: riportando l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, delle persone abilitate alle deroghe.

1. **1878.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo *aggiungere le seguenti:* nonché delle vigenti disposizioni per la repressione del bracconaggio e per la tutela della biodiversità.

1. **1882.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo *aggiungere le parole:* facendo particolare riferimento alle motivazioni delle deroghe adottate e al numero esatto degli animali da queste interessati.

1. **1879.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo *aggiungere le seguenti:* ; il pieno assolvimento delle prescrizioni del presente comma costituisce la condizione per eventuale altra applicazione di deroghe per le regioni.

1. **1880.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo *aggiungere le seguenti:* ; è fatto obbligo di trasmettere i documenti in oggetto alle competenti Commissioni parlamentari.

1. **1881.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: detta con le seguenti: al fine di ottenere una valutazione sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela degli uccelli selvatici con particolare riferimento alle specie migratorie o a rischio di estinzione, una seconda.

- 1. 1883.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: relazione è con le seguenti: attuazione deve essere comprovata con un rapporto dettagliato sulla consistenza numerica delle specie oggetto di deroga e delle infrazioni eventualmente riscontrate, da allegare alla medesima relazione, la quale viene immediatamente.

- 1. 1884.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: detta relazione aggiungere le seguenti: entro i successivi 15 giorni.

- 1. 1885.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: altresì.

- 1. 1886.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: contestualmente.

- 1. 1887.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: entro il 1° luglio di ogni anno.

- 1. 1888.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmessa con le seguenti: integrata delle valutazioni sullo stato dell'ambiente e della fauna nella regione interessata e trasmessa, a cura della regione stessa,

- 1. 1889.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmessa aggiungere le seguenti: per l'espressione del parere.

- 1. 1890.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmessa aggiungere le seguenti: nei successivi quindici giorni.

- 1. 1891.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: competenti.

- 1. 1892.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

- 1. 1893.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un estratto della stessa è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

1. **1894.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allegando una valutazione sui rischi di distruzione dei biotipi.

1. **1895.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: allegando una relazione tecnica sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della fauna selvatica.

1. **1896.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al termine dell'annata venatoria 2002-2003, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge alla luce delle deroghe eventualmente introdotte dalle regioni.

1. **1897.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di mancato rispetto da parte delle deroghe dei principi di conservazione e tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE e, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede in via sostitutiva secondo le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 15.

1. **1898.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel corso dei primi tre anni di applicazione della presente legge, la relazione di cui al presente comma è trasmessa con cadenza trimestrale.

1. **1899.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: Al fine di consentire la vigilanza sulla normativa interna agli Stati in materia di tutela degli uccelli selvatici,

1. **1900.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: Ministro *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.

1. **1901.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: Ministro *aggiungere le seguenti:* delle politiche agricole e forestali, sentito il.

1. **1902.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* delle politiche comunitarie, di concerto con quello dell'ambiente e della politica del territorio.

1. **1903.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* per le politiche comunitarie.

1. **1837.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: tutela del territorio *aggiungere le seguenti:* , sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **1904.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio *aggiungere le seguenti:* ed il Ministro delle politiche comunitarie.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: trasmette *con la seguente:* trasmettono.

1. **1838.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: trasmette annualmente alla Commissione europea *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ove riscontri difformità delle deleghe dalla normativa europea e nazionale, invia una comunicazione urgente al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

1. **1905.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: trasmette *con le seguenti:* vigila affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le finalità di cui alla presente legge e trasmette.

1. **1906.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: trasmette *aggiungere le seguenti:* , corredata delle proprie valutazioni sul rispetto dei principi della direttiva 79/409/CEE,

1. **1907.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti:* entro il 30 giugno di ogni anno.

1. **1908.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: trasmette annualmente *aggiungere le seguenti:* , verificato il ripristino da parte delle regioni dei biotipi eventualmente distrutti a seguito dell'esercizio delle deroghe,

1. **1909.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: annualmente *aggiungere le seguenti:* , anche in base ai dati scientifici dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,

1. **1910.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , integrandola con la relazione di cui al presente comma,

1. **1911.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: alla Commissione europea aggiungere le seguenti: ed al Parlamento europeo.

1. **1912.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Commissione europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.

1. **1913.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Commissione europea aggiungere le seguenti: al fine di rendere possibili i compiti di vigilanza spettanti alla stessa in materia di deroghe.

1. **1914.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad una relazione dettagliata sugli animali uccisi nel corso della stagione venatoria.

1. **1915.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.

1. **1916.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella quale siano indicate le quantità di animali catturati per ciascuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica sopravvissuta.

1. **1917.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popolazioni naturali.

1. **1918.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: segnalando le modalità di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la loro conformità alle norme comunitarie.

1. **1919.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'assunzione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conseguenze delle deroghe siano incompatibili con le finalità di salvaguardia e di protezione contenute nella direttiva stessa.

1. **1920.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per garantire che la prote-

zione degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalità di disciplina ed esercizio delle deroghe.

1. **1921.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non risultino incompatibili con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.

1. **1922.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sottoposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo.

1. **1923.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di incompatibilità con i principi di cui alla presente legge, assegna alle regioni il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1924.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono promossi scambi di informazioni

scientifiche con i paesi europei che studiano maggiormente le questioni della fauna omeoterma.

1. **1925.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia trasmette alla Commissione europea uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli selvatici.

1. **1926.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo trasmette altresì alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli habitat della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge.

1. **1927.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia acquisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga.

1. **1928.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In deroga alle disposizioni della presente legge, ai fini della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densità venatoria al fine di ridurre al minimo l'abbattimento di uccelli selvatici.

1. **1929.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli selvatici

quando il terreno sia coperto da manto nevoso.

1. **1930.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. La quantità numerica di capi abbattibili quotidianamente viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di ridurla della metà per le specie di uccelli selvatici.

1. **1931.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'attuazione delle deroghe, che comporti un danneggiamento del livello di protezione degli uccelli selvatici, determina l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. **1932.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i provvedimenti regionali che dispongono deroghe in difformità rispetto alle direttive e convenzioni internazionali.

1. **1933.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in essere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei principi della presente.

1. **1934.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono aumentate di un terzo le sanzioni penali per violazioni ai divieti di caccia di uccelli selvatici.

1. **1935.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto abilitato responsabile è punito con la sanzione del ritiro definitivo del permesso.

1. **1936.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli è sanzionato con l'annullamento del permesso di caccia.

1. **1938.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'annullamento del permesso di caccia può essere comminato qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare di avifauna protetta.

1. **1939.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il responsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia.

1. 1940. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Incorre nel reato di furto il soggetto che violi le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici.

1. 1937. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È rilasciato un tesserino speciale ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti ai quali siano state comminate sanzioni per infrazioni alla legge sulla caccia.

1. 1943. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai soli fini delle norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio.

1. 1941. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possi-

bile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.

1. 1942. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga.

1. 1944. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba.

1. 1945. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1° all'8 dicembre in cui cacciare in deroga.

1. 1946. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno.

1. 1947. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due.

1. 1948. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre.

- 1. 1949.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.

- 1. 1950.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

- 1. 1951.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

- 1. 1952.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero.

- 1. 1953.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni regionali di deroga di cui al comma 1 vietano la possibilità per qualunque soggetto abilitato, non appartenente al Corpo forestale dello Stato, di uccidere esemplari delle specie oggetto di deroga per motivi diversi da quelli di ricerca di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1954.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento della direttiva 79/409/CEE, compete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di attuare le misure direttive alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché all'istitu-

zione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli *habitat*, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.

- 1. 02.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

- 1. 03.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, comma 4, dopo le parole: « uccelli selvatici », sono aggiunte le seguenti: « nonché le direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, concernenti la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ».

- 1. 04.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: « tarabuso (*Botaurus stellaris*) », sono aggiunte le seguenti: « tarabusino (*Ixobrychus minutus*), »

- 1. 025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole: « alle talpe, ».

- 1. 026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 4 sono soppressi i commi 3 e 4.

- 1. 024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, comma 4, sono soppresse le parole: « storno; merlo; passero; passera mattugia ».

- 1. 027.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami.

- 1. 028.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 2.

- 1. 029.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di dieci unità

per ogni specie » sono sostituite dalle seguenti: « di due unità per ogni specie ».

1. **030.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di quaranta unità » sono sostituite dalle seguenti: « di dieci unità ».

1. **031.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: « il numero massimo complessivo di dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « il numero massimo complessivo di quattro unità ».

1. **032.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 3, le parole: « non superiore a quello rilasciato » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore alla metà di quello rilasciato ».

1. **018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, le parole: « dagli ultrasensantenni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli ultraottantenni ».

1. **017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 5.

1. **016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.

1. **015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: « mediante anello » sono aggiunte le seguenti: « chiuso e ».

1. **014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 7 è soppresso.

1. **013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ».

1. **011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale ».

1. **012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ».

1. **010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: « da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina ».

1. **09.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 40 al 50 per cento ».

1. **08.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3,

primo periodo, le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 al 40 per cento ».

1. **06.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole: « sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « non sono compresi i territori ove sia vietata la caccia per effetto delle disposizioni del successivo articolo 21, comma 1, lettere e) ed d) ».

1. **07.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 8, è soppressa la lettera d).

1. **05.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, alinea, sono soppresse le parole: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ».

1. **053.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, è soppressa la lettera b).

1. **052.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, è soppresso il comma 7.

- 051.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 8, la parola: « diciottesimo » è sostituita dalla seguente: « ventunesimo ».

- 050.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 11, le parole: « su tutto il territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « solo nella Regione di residenza » e al comma 12 è soppresso l'ultimo periodo.

- 049.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono sopprese le parole: « a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce ».

- 048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono sopprese le seguenti: « o a ripetizione semiautomatica ».

- 047.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 2, sono sopprese le parole: « , nonché l'uso dell'arco e del falco ».

- 046.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 4, sono sopprese le parole: « Nella zona faunistica delle Alpi ».

- 045.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 3, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

- 044.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 4, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

- 043.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento », e le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

- 042.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.